



## **COMUNE DI CASARGO**

(Provincia di Lecco)

# **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)**

Approvato con deliberazione di C.C. n.      del

## **SOMMARIO**

**ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

**ART. 2 – DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA**

**ART. 3 - ESENZIONI**

**ART. 4 – DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE**

**ART. 5 – RINVIO DINAMICO**

**ART. 6 – RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI**

**ART. 7 – ENTRATA IN VIGORE**

## **ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (I.R.P.E.F.), di cui al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **ART. 2 – DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA**

1. L'aliquota dell'addizionale comunale I.R.P.E.F., che non può eccedere comunque 0,8 punti percentuali, come previsto dall'art. 1, comma 142, lettera a) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 è differenziata utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività, ed è così determinata:

<b>Scaglione</b>	<b>Fascia di reddito</b>	<b>Aliquota</b>
1	da 0 a 15.000 euro	0,28
2	da 15.001 a 28.000 euro	0,35
3	da 28.001 a 50.000 euro	0,36
4	oltre 50.000 euro	0,39

2. Per gli anni successivi le predette aliquote potranno essere variate, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle normative vigenti, con apposita deliberazione dell'organo competente. In assenza di provvedimento, sono confermate le aliquote stabilite nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296.

## **ART. 3 - ESENZIONI**

1. L'addizionale comunale I.R.P.E.F. non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, non supera l'importo di €. 13.000,00.
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di cui al comma 1 del presente articolo, l'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (I.R.P.E.F.) è dovuta ed è determinata applicando al reddito complessivo l'aliquota corrispondente a ciascun scaglione di reddito.

## **ART. 4 – DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE**

1. Il versamento diretto al comune viene effettuato con le modalità previste dal D.M. 5 ottobre 2007 (in G.U. 23 ottobre 2007, n. 247).

#### **ART. 5 – RINVIO DINAMICO**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

#### **ART. 6 – RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

#### **ART. 7 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2025 e unitamente alla deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e dell'art. 14, comma 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dovrà essere inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 20 dicembre dell'anno 2025 sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.